

## PAC 2015-2020 Anche castagneti da frutto, vivai e bosco ceduo a rapida rotazione

di Angelo Frascarelli

# Superfici ammissibili: dalle serre ai pascoli

Consentiti i pascoli magri, ma con riduzione dell'80% se sono senza animali

La domanda Pac al 15 maggio 2015 assegna i titoli a tutti gli agricoltori e a tutte le superfici ammissibili. Questa è una grande novità della nuova Pac: per la prima volta in Italia (in Germania è così già da 10 anni), tutti gli agricoltori e tutte le superfici agricole potranno beneficiare di un sostegno. Per questa ragione è importante comprendere con esattezza quali sono le superfici ammissibili.

### Titoli assegnati alle superfici agricole

I nuovi **titoli all'aiuto** sono assegnati, al 15 maggio 2015, su tutta la **superficie agricola** ovvero su qualsiasi superficie occupata da (tab. 1):

- seminativi;
- colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);
- prati e pascoli permanenti.

Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili, indicati nella Domanda Pac al 15 maggio 2015.

Rimarranno non ammissibili solo le superfici forestali e gli usi non agricoli (tare).

Negli anni successivi al 2015, per ricevere i pagamenti diretti della Pac, gli agricoltori dovranno abbinare annualmente i titoli alla superficie ammissibile, la quale corrisponderà a tutta la superficie agricola: seminativi, colture permanenti, prati e pascoli permanenti. La superficie ammissibile presenta alcune specificità che è utile conoscere.

### Seminativi

Il seminativo è terreno utilizzato per coltivazioni agricole avvicendate.

Da precisare che il seminativo comprende anche i terreni a riposo (set aside), comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Per **terreno lasciato a riposo** s'intende un

seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda.

In pratica, anche gli incolti, se rispettano le norme della condizionalità sui terreni a riposo, possono beneficiare dei pagamenti diretti. Le norme della condizionalità saranno indicate in un decreto ministeriale che sarà approvato entro dicembre 2014.

Il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione del suolo e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea, che può essere usata per l'alimentazione animale oppure interrata;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di fertilizzanti verdi.

Nei seminativi rientrano anche le coltivazioni in **serre** o sotto coperture fisse o mobili.

### Colture permanenti

Le colture permanenti sono le colture fuori avvicendamento, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti: frutteti, vigneti, oliveti, agrumeti, frutta guscio, ecc.

Anche i **castagneti da frutto** rientrano tra le colture permanenti; tali superfici (con particolare riferimento al macrouso 120-frutta a guscio), a condizione che siano rilevate nel GIS, sono ammissibili se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname.

Anche i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida fanno parte delle colture permanenti e quindi sono ammissibili ai pagamenti diretti. La definizione di **vivai** comprende (art. 4, par. 1, lett. j, Reg. 1307/2013) "le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto", con tutte le fattispecie riportate in tabella 2.

Il **bosco ceduo a rotazione rapida**, in particolare il **pioppo**, è un caso particolare.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 definisce il "**bosco ceduo a rotazione rapida**" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del Reg. 1307/2013: "le superfici coltivate a **pioppi**, **salici**, **robinie**, **paulownia**, **ontani**, **olmi**, **platani**, **Acacia saligna**, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ce-

**Tab. 1 – Superfici ammissibili per l'assegnazione dei titoli e per i pagamenti diretti**

Utilizzo dei terreni	Dettagli
<b>Seminativo</b>	comprese le coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.
<b>Colture permanenti</b>	compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.
<b>Prato permanente e pascolo permanente</b>	compresi i pascoli magri, con presenza di altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

duazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un **ciclo produttivo non superiore ad otto anni**. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola".

Il bosco ceduo a rotazione rapida fa parte delle colture permanenti e quindi è ammissibile ai pagamenti diretti.

### Pioppeto

Dal punto di vista della Pac, il pioppeto si divide nettamente in due categorie:

1) pioppo con ciclo produttivo superiore a 8 anni, che viene considerato alla stessa stregua di un bosco;

2) pioppo con ciclo produttivo inferiore a 8 anni, che rientra nelle "colture permanenti" (art. 4, Reg. 1307/2013).

Il pioppeto con **ciclo produttivo superiore a 8 anni**:

a. non è una superficie ammissibile ai titoli;  
b. non è utilizzabile per il soddisfacimento degli impegni del *greening*.

L'unica eccezione è il pioppeto oggetto di imboschimento con la specifica misura dei PSR passati e futuri; in questo caso il pioppeto è utilizzabile come area di interesse ecologico del *greening*, con un fattore di ponderazione di 1.

Il pioppeto con **ciclo produttivo inferiore a 8 anni** rientra nelle "colture permanenti" (art. 4, Reg. 1307/2013):

a. è una superficie ammissibile ai titoli, come tutte le "colture permanenti";

b. è utilizzabile come area di interesse ecologica del *greening*.

### Prati e pascoli permanenti

Sono terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni o più. Un prato di erba medica o altra foraggera, non avvicendato dopo cinque anni, diventa un prato permanente.

Nei prati e pascoli permanenti rientrano i **pascoli magri**, definiti come: "pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate".

**Tab. 2 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni**

Utilizzo dei terreni	Definizioni
superficie agricola	qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti.
seminativo	terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.
colture permanenti	le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.
prato permanente e pascolo permanente	terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Sono comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali.
erba o altre piante erbacee da foraggio	tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
vivai	le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: - vivai viticoli e viti madri di portainnesti, - vivai di alberi da frutto e piante da bacche, - vivai ornamentali, - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.
bosco ceduo a rotazione rapida	le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito che si intende per bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola.
pascolo magro	pascolo permanente di bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate.

Fonte: art. 4, Reg. 1307/2013 e decreto ministeriale 18 novembre 2014.

**Tab. 3 – Le tipologie di pascolo**

Tipologia di pascolo	Ammissibilità
a) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%.	100%
b) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino 20%.	80%
c) prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%.	50%
d) superficie sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali.	30%
e) nei casi diversi di cui alla lettera d), con tara superiore al 50%.	0%

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 contiene alcune specificazioni per i pascoli ed individua diverse tipologie con vari gradi di ammissibilità (tab. 3).

### L'ammissibilità dei pascoli

Il problema nasce dal fatto se il pascolo magro possa beneficiare dei pagamenti diretti come tutte le altre superfici agri- >>>

cole, tenendo conto che spesso si tratta di grandi superfici ad elevate altitudini e notevoli pendenze, con la presenza di roccia affiorante e arbusti.

Il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 individua quattro situazioni:

1) **pascoli non magri** (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini inferiori a seicento metri sul livello del mare;

2) **pascoli non magri** (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini superiori a seicento metri sul livello del mare;

3) **pascoli magri**, con tara dal 5% al 50%;

4) superficie sulle quali sono svolte le **pratiche locali tradizionali** di cui all'articolo 7 del Reg. 639/2014 che sono individuate, da Agea nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali.

L'ammissibilità ai titoli cambia in funzione dei diversi tipi di pascolo e della presenza o meno degli animali.

**I pascoli non magri** (cosiddetti pascoli polifiti), situati ad altitudini inferiori a seicento metri sul livello del mare, sono ammissibili al 100% e 1 ettaro genera 1 titolo.

I pascoli, situati ad altitudini **superiori a seicento metri** sul livello del mare, e i **pascoli magri**, situati a qualsiasi altitudine, sono ammissibili:

- in funzione della tara (tab. 3);

- in funzione dell'agricoltore che dichiara tali pascoli.

Un ettaro di tali pascoli genera 1 titolo, se sono:

- dichiarati da allevatori e pascolati con animali detenuti dal richiedente e appartenenti ad un codice allevamento intestato al medesimo richiedente da almeno otto mesi prima della presentazione della domanda Pac, (quindi al 15 settembre 2014);

- a disposizione del richiedente non proprietario degli animali, nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che la gestione del pascolo sulle medesime superfici tramite capi bovini, equini e/o ovicaprini di terzi costituisce una pratica tradizionale esercitata prima dell'anno 2005. Tali pascoli e tali soggetti sono censite dalle Regioni.

L'ammissibilità è ridotta dell'80% (quindi 1 ettaro genera 0,2 titoli) in tutti gli altri casi:

- pascoli non dichiarati da agricoltori che non hanno un codice allevamento, attivo dal 15 settembre 2014;

- pascoli con pascolamento di terzi.

In altre parole, un pascolo senza animali o con pascolamento di terzi genera un 20% di titolo. ■

## De Castro e il Ttip: "doppio negoziato"

Il Parlamento Ue ha potere di veto.  
Gli Usa: la qualità non sarà sacrificata

È fondamentale per l'economia dell'Ue, e in particolare per l'agroalimentare, concludere con un accordo il negoziato Ttip (*Transatlantic trade and investment partnership*) tra l'Ue e gli Usa. Per questo è necessario "adoperarsi al massimo per rimuovere tutte le barriere commerciali esistenti; introdurre una maggiore trasparenza nella negoziazione; imprimere una svolta nei negoziati con obiettivi molto più ambiziosi di quelli posti finora". Sono le conclusioni dell'ampio confronto, svoltosi al Parlamento europeo, tra rappresentanti degli agricoltori, cooperative e industria agroalimentare, su iniziativa di **Paolo De Castro** in veste di coordinatore S&D alla commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e di relatore per i negoziati di libero scambio tra Ue e Usa. **Bernd Lange**, presidente della commissione Commercio internazionale dell'Europarlamento, e a sua volta relatore per il Ttip, si è mostrato "fiducioso sugli esiti del negoziato per l'agroalimentare. Questo settore ha tutte le potenzialità per rappresentare una delle maggiori vittorie sul versante europeo". Secondo **James Higgiston**, ministro Consigliere agricolo dell'ambasciata Usa presso l'Ue "gli Usa non imporranno alcun veto a priori. È fondamentale che le due parti escano vincitrici, rimanendo punti di riferimento a livello globale per gli standard qualitativi che non dovranno essere mai sacrificati".

"La partita interessa maggiormente i Paesi Mediterranei e quindi Italia, Francia e Spagna - ha detto De Castro -. Si lavora a un doppio negoziato: con gli Usa e anche all'interno dell'Ue tra Paesi del Nord e del Sud dove, a fronte di interessi diversi, occorrerà trovare una mediazione". De Castro ha poi ricordato

la svolta avuta dai negoziati. «Siamo partiti con il piede sbagliato, con poca informazione dando l'idea che ci fossero degli interessi da nascondere tra le due parti. Ben venga il lavoro della presidenza italiana nel rendere trasparente il mandato negoziale». De Castro ha infine ricordato che "il Parlamento Ue ha potere di veto: ci devono convincere altrimenti prima il Parlamento europeo e poi i Parlamenti nazionali voteranno contro".

"L'accordo con gli Usa è un'opportunità per l'agroalimentare italiano; bene il Parlamento che garantisce trasparenza e controllo democratico del processo negoziale - ha dichiarato il presidente della commissione Agricoltura **Luca Sani** (Pd) -. Un passaggio cruciale sarà il riconoscimento delle denominazioni per continuare a garantire a consumatori e produttori gli altissimi standard qualitativi europei". Critico invece il Movimento 5 Stelle che ha organizzato un convegno dall'eloquente titolo "TTIP: il trattato sconosciuto". È stato ricordato che con il Trattato non si eliminano semplicemente le tariffe doganali, ma si procede a un'armonizzazione delle normative, che ogni anno all'agroalimentare costano 5 miliardi di €. Un prezzo che per i 5 Stelle vale la pena spendere. "Il rischio è che dietro la parola armonizzazione si nasconda un allentamento delle tutele". Su numerosi fronti: eliminazione del principio di precauzione, lavoro, biodiversità, pesticidi, protezione delle denominazioni, etichettatura, ogm, sicurezza alimentare.

«Gli Usa hanno un'agricoltura intensiva, grandi aziende e grandi produzioni. Siamo troppo diversi per giocare con regole uguali. È in ballo l'esistenza stessa del nostro modello di sviluppo». ■F.L.